

## **DECRETI RELATIVI AGLI INCENTIVI EROGATI AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PUBBLICATI IN DATA 17/10/2014**

Venerdì 17 Ottobre, ha comunicato con nota l' avvenuta firma di tre decreti attuativi al D.L. 91/2014 riguardanti la rimodulazione degli incentivi legati agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il primo decreto riguarda gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile diversa dal fotovoltaico, il secondo riguarda tutti gli impianti fotovoltaici incentivati con Conto Energia ed il terzo è applicato ai soli impianti fotovoltaici incentivati con Conto Energia ed aventi potenza superiore a 200 kW.

♦ **Rimodulazione volontaria degli incentivi all' energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico:**

Il decreto consente ai produttori da fonti rinnovabili non da fotovoltaico, interessati a operazioni di rifacimento o ripotenziamento del sito, di ottenere un prolungamento di sette anni del periodo di diritto agli incentivi, con una conseguente riduzione dell'erogazione annua", spiega il Ministero dello Sviluppo economico. Lo Spalma incentivi volontario da impianti non fotovoltaici era stato previsto all'articolo 1, commi da 3 a 6 del decreto "Destinazione Italia" (DL n. 145/2013 convertito, con modificazioni, nella legge n. 9/2014).

♦ **Variazioni per gli impianti fotovoltaici incentivati con tutti i Conti Energia:**

**Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici le variazioni sono due: per tutti gli impianti fotovoltaici, indipendentemente dalla potenza installata, cambia la modalità di erogazione degli incentivi; per gli impianti di potenza superiore ai 200 kW cambia anche la tariffa incentivante**

**1° CAMBIAMENTO: nuove modalità di erogazione degli incentivi valide per tutti gli impianti fotovoltaici, indipendentemente dalla loro potenza e dal conto energia con cui essi sono finanziati.**

In attuazione al comma 2, art. 26 del Decreto D.L. 91/014, convertito in legge 11 Agosto 2014 n°116, "ai produttori sarà riconosciuto, ogni anno, un acconto pari al 90%, calcolato sulla base della produzione effettiva dell'anno precedente, con saldo entro 60 giorni dall'invio delle misure sulla produzione effettiva e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo" . L' acconto ed il conguaglio saranno erogati con scadenza quadrimestrale per impianti di potenza fino a 3 kW, trimestrali per impianti di potenza superiore a 3 kW ed inferiore o uguale a 6 kW, bimestrale per impianti con potenza superiore a 6 kW ed inferiore o uguale a 20kW, mensile per tutti gli altri. La soglia minima di importo da erogare è fissata a 100 euro.

La rata di acconto è calcolata in maniera diversa in base al conto energia di appartenenza:

- A) Impianti incentivati con I,II, III e IV Conto Energia ad esclusione degli impianti con Tariffa IV Conto Onnicomprensiva:

$$ACC_m = \frac{P_{\text{impianto}} \times h \times \alpha \times T_{\text{inc}}}{12}$$

con

$P_{\text{impianto}}$  pari alla potenza incentivata dell'impianto, al netto della quota di potenza eventualmente destinata alla copertura di obblighi di legge, come gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2011;

$h$  pari al numero totale di ore equivalenti calcolato come riportato al paragrafo 1.1.1;

$\alpha$  pari a 0,9;

$T_{\text{inc}}$  pari alla tariffa incentivante riconosciuta sull'energia prodotta, inclusiva di eventuali premi;

- B) Impianti incentivati con V Conto Energia e IV Conto con tariffa Onnicomprensiva:

$$ACC_m = \frac{P_{\text{impianto}} \times K_{\text{aux}} \times K_{\text{pot}} \times h \times \alpha \times [\beta \times T_{\text{inc}} + (1 - \beta) \times T_p]}{12}$$

con

$P_{\text{impianto}}$  pari alla potenza incentivata dell'impianto al netto della quota di potenza eventualmente destinata alla copertura di obblighi di legge, come gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2011

$K_{\text{aux}} = (1 - \% \text{ Servizi Ausiliari}^1)$  per gli impianti che beneficiano del V Conto energia e pari a 1 per tutti gli altri impianti;

$K_{\text{pot}}$  pari a 1 oppure, nei soli casi di potenziamento di impianti che beneficiano del V Conto Energia, pari a 0,8;

$h$  pari al numero totale di ore equivalenti calcolato come riportato al paragrafo 1.1.1;

$\alpha$  pari a 0,9;

$\beta$  pari a 0,6 nei casi di cessione parziale e pari a 1 nei casi di cessione totale<sup>2</sup>;

$T_{\text{inc}}$  pari alla tariffa incentivante riconosciuta sull'energia immessa, inclusiva di eventuali premi<sup>3</sup>;

$T_p$  pari alla tariffa premio riconosciuta sull'energia autoconsumata<sup>4</sup>.

Il numero totale di ore equivalente ( $h$ ) è calcolato nel seguente modo:

- nel caso in cui siano disponibili - al 30 giugno dell'anno  $N$  (anno 2014 e successivi) - le misure valide, comunicate dal soggetto responsabile dell'invio della misura, relativamente a tutti i mesi dell'anno  $N-1$ , il numero totale di ore equivalenti del singolo impianto ( $h$ ) che si applica nel periodo *luglio anno  $N$  - giugno anno  $N+1$*  è pari al numero di ore risultanti dalle misure valide comunicate dal soggetto responsabile dell'invio della misura, riferite all'anno  $N-1$  ("Produzione storica");
- nel caso in cui tali misure non siano disponibili al 30 giugno dell'anno  $N$  (anno 2014 e successivi) per tutti i mesi dell'anno  $N-1$ , il numero totale di ore equivalenti del singolo impianto ( $h$ ) che si applica nel periodo *luglio anno  $N$  - giugno anno  $N+1$*  è pari al numero di ore annue (definito in funzione della Regione in cui è localizzato l'impianto) riportato nella Tabella 1 ("Stima regionale"). Tali ore sono valide sia per impianti a terra sia per impianti su edificio, in quanto per ciascuna Regione non si rilevano mediamente differenze significative tra le ore di produzione delle due tipologie di impianto. Nel caso di utilizzo delle ore su base regionale, per gli impianti dotati di un dispositivo di inseguimento, tali ore sono moltiplicate per un fattore correttivo  $K$ -inseguitore, posto convenzionalmente pari a 1,2 per ogni tipologia impiantistica.

**Tabella 1: Ore equivalenti medie per Regione - anno 2014**

Regione	Ore equivalenti annue
Abruzzo	1.232
Basilicata	1.292
Calabria	1.310
Campania	1.225
Emilia Romagna	1.086
Friuli Venezia Giulia	1.059
Lazio	1.213
Liguria	1.082
Lombardia	1.019
Marche	1.178
Molise	1.253
Piemonte	1.084
Puglia	1.346
Sardegna	1.303
Sicilia	1.369
Toscana	1.135
Trentino-Alto Adige	1.054
Umbria	1.148
Valle d'Aosta	1.172
Veneto	1.061

Nel Decreto attuativo viene specificato che la rata di acconto verrà aggiornata ogni anno entro il 31 Luglio dell' anno N ed ha validità per il periodo Luglio anno N- giugno anno N+1.

Il GSE provvederà ad effettuare il conguaglio entro 60 giorni dal caricamento della produzione sul portale e comunque entro il 30 Giugno di ogni anno successivo all' anno di riferimento, a partire dal 2015 in base a quanto pagato con il metodo sopra descritto e la produzione reale caricata mensilmente dal produttore che è responsabile dell' invio delle misure al GSE.

Il GSE provvederà anche ad effettuare dei controlli ogni quattro mesi (nello specifico i controlli verranno effettuati nei mesi di Dicembre, Aprile e Agosto di ogni anno) per verificare che non ci sia troppa discordanza tra la produzione ipotizzata e le misure pervenute per il periodo oggetto di controllo. Qualora fosse necessario, la rata mensile costante viene moltiplicata per un fattore correttivo  $\gamma$  calcolato come da decreto.

## **II° CAMBIAMENTO: rimodulazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW**

Questo Decreto è stato redatto in attuazione dei commi 3 e 4 dell' art. 26 del decreto-legge 91/2014 (noto come Decreto "Spalma incentivi", "Taglia bollette" o, ancora, "Competitività"), convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.

Secondo quanto stabilito dal comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:

**OPZIONE A)** la tariffa e' erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed e' conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al decreto 91/2014 e che riportiamo a seguire:

<b>PERIODO RESIDUO</b> <b>[anni]</b>	<b>PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELL</b> <b>INCENTIVO [%]</b>
12	25
13	24

14	22
15	21
16	20
17	19
18	18
OLTRE 19	17

**OPZIONE B)** gli incentivi vengono rimodulati e ricalcolati riducendo e poi incrementando gli incentivi vigenti, comprensivi di eventuali premi, secondo la procedura indicata a seguire.

Per gli impianti incentivati con tariffa Onnicomprensiva la procedura per ricalcolare la tariffa è quella riportata all' art. 26, comma 4 del DL 91/2014 che riporteremo nel presente paragrafo.

- **Procedura per impianti incentivati con Conto I,II,III e IV Conto Energia che non hanno tariffa Onnicomprensiva:**

La formula da applicare per calcolare il nuovo incentivo è la seguente:

$$I_{new} = I_{old} * (1 - X_i)$$

dove:

$I_{old}$  è la vecchia tariffa finora percepita e  $X_i$  è il coefficiente percentuale di rimodulazione che varia nel seguente modo:

- Per gli anni dal 2015 al 2019  $X_i = -X_0$  e  $X_0$  è calcolato nel seguente modo:

$$X_0 = F_{(a)} + [F_{(a+1)} - F_{(a)}] \cdot \frac{m}{12}$$

**a e m:** sono, rispettivamente, gli anni e i mesi residui del periodo di incentivazione, con **m** approssimato per difetto, calcolati a decorrere dal 31 dicembre 2014;

**F:** è calcolato, in funzione del parametro **a**, sulla base della seguente tabella:

a	F <sub>(a)</sub>
11	-31,39%
12	-26,43%
13	-22,59%
14	-19,54%
15	-17,08%
16	-15,05%
17	-13,37%
18	-11,95%
19	-10,74%
20	-9,70%

- Dal 2020 all' anno (2015+a-6), dove a sono gli anni residui a Gennaio 2015, **X<sub>i</sub>=X<sub>0</sub>+k(i-2019)** dove i è l' anno i-esimo preso in considerazione
  - Dall' anno (2015+a-5) all' anno (2015+a-1), **X<sub>i</sub>=+X<sub>0</sub>** dove i è l' anno i-esimo preso in considerazione
  - 
  - Per i=2015+a il coefficiente **X<sub>i</sub>=0**
- **Procedura per impianti incentivati con Conto I,II,III e IV Conto Energia che hanno tariffa Onnicomprensiva:**

Le riduzioni calcolate come nel punto precedente si applicano alla sola componente incentivante.

**OPZIONE C)** fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

- 1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
- 2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
- 3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.

**IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PRODUTTORE IL GSE APPLICA L' OPZIONE C.**